

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3569 del 24/07/2019
Oggetto	FE19A0005 - Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in località Cassana nel Comune di Ferrara (FE) - Richiedente: Petra Polimeri srl
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3665 del 24/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE19A0005
COMUNE DI FERRARA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
INDUSTRIALE IN LOCALITA' CASSANA NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: PETRA POLIMERI SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 27/03/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/49510 in pari data, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in località Cassana, nel Comune di Ferrara (FE) a nome della Ditta Petra Polimeri srl (C.F./P.IVA 01488230382) con sede legale in Via Giovanni Finati 11 nel Comune di Ferrara (FE);
- la domanda in oggetto prevede un prelievo con portata massima di 5 l/s ed un volume annuo di 90.000 mc da attuare mediante due pozzi esistenti ubicati all'interno dello stabilimento AMP Recycling di Via Giovanni Finati 11 a Cassana (FE);
- a seguito della verifica della documentazione fornita, con nota prot. n. PG/2019/69493 del 2/05/2019 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Petra Polimeri srl di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/81185 del 22/05/2019;
- il richiedente ha successivamente inviato ulteriori integrazioni acquisite da questo Servizio al prot. n. PG/2019/104824 del 3/07/2019;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- che con nota prot. n. PG/2019/58305 del 11/04/2019 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e ad ATERSIR i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che non essendo pervenuti da parte della Provincia di Ferrara e di ATERSIR i pareri di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;

- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 138 del 2/05/2019 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Petra Polimeri srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- i pozzi oggetto della domanda di concessione sono stati perforati nel corso dell'anno 2017 nell'ambito di una campagna di indagini finalizzata a verificare la possibilità di utilizzo della risorsa idrica sotterranea ad uso geotermico (domanda presentata dalla ditta AMP Recycling srl autorizzata da questo Servizio con determinazione n. DET-AMB-2016-1764 del 10/06/2016);
- i pozzi sono ubicati in via Giovanni Finati 11, località Cassana nel Comune di Ferrara, su terreni di proprietà della ditta AMP Recycling distinti al Foglio 95 mappale 523 del Catasto Fabbricati comunale, all'interno dei quali la ditta Petra Polimeri svolge attività di lavorazione e recupero di materie plastiche;
- la ditta AMP Recycling srl ha fornito il proprio assenso all'allestimento dei pozzi e al loro utilizzo ad uso industriale da parte della ditta Petra Polimeri srl;
- i pozzi hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

Pozzo 1

- coordinate UTM* (RER) X=702398 Y=970702
- profondità 30 m
- diametro 130 mm (esterno)
- materiale PVC
- profondità filtro 20 – 30 m

Pozzo 2

- coordinate UTM* (RER) X=702244 Y=970787
- profondità 70 m
- diametro 130 mm (esterno)
- materiale PVC
- profondità filtro 50 – 60 m

- al fine della loro utilizzazione si prevede il completamento dei pozzi con i seguenti allestimenti:

- realizzazione di cameretta in calcestruzzo con relativa botola di chiusura a piano campagna entro la quale sarà alloggiata la testa pozzo;
 - installazione di pompa sommersa della potenza di 5 kW idonea ad erogare una portata massima di 5 l/s su entrambi i pozzi;
- i fabbisogni idrici della ditta richiedente per i vari utilizzi praticati sono di seguito riassunti:

Utilizzo	Volume (mc/anno)	Portata media (l/s)	%
Generazione di vapore	14.256	0,50	15,85
Lavaggio	57.024	2,00	63,40
Depuratore	6.772	0,23	7,53
Torre evaporativa	11.880	0,41	13,22
Totale	89.932	3,14	100

- i pozzi verranno utilizzati alternativamente (con portata massima di prelievo istantaneo di 5 l/s) per 330 giorni lavorativi annui e 24 ore/giorno;
- la portata effettiva di prelievo sarà regolata mediante inverter in funzione delle richieste delle diverse utenze;
- le acque utilizzate in parte evaporano ed in parte sono trattate dal depuratore (acque dei lavaggi e della torre evaporativa) e da qui scaricate in fognatura;
- la Ditta richiedente afferma che non sono fattibili sistemi di ricircolo delle acque in uscita dal depuratore a causa dell'eccessiva salinità delle stesse che richiederebbe per il loro riuso la realizzazione di onerosi impianti di demineralizzazione;
- la stratigrafia dell'area di progetto, ricostruita mediante la perforazione dei due pozzi in esame, è caratterizzata dalla presenza di due livelli acquiferi costituiti da sabbie grossolane e medie, di cui il più superficiale a profondità di 15 – 32 m e quello sottostante a 49 – 60 m dal piano campagna;
- i due acquiferi, intercettati rispettivamente dal pozzo 1 e pozzo 2, sono attribuibili al Complesso acquifero A1 e A2 in base allo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (RER-ENI, 1988);
- nel pozzo 2 è stata realizzata una prova di portata a gradini con portata massima di prelievo di 5,0 l/s che ha evidenziato elevati valori di trasmissività e conducibilità idraulica dell'acquifero A2 e abbassamenti molto ridotti del livello piezometrico, elementi che testimoniano le notevoli potenzialità dell'acquifero e la capacità di fornire le portate richieste senza subire effetti negativi;
- le caratteristiche granulometriche e di spessore dell'acquifero A1, analoghe a quelle dell'acquifero A2, consentono di ipotizzare anche per questo corpo idrico elevati valori di produttività;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che gli acquiferi interessati dai prelievi del pozzo in progetto sono inquadrabili nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;

- che tale corpo idrico è caratterizzato da ricarica di provenienza prevalentemente alpina;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in esame non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricadono in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (uso industriale), il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, è pari ad una annualità del canone di concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti, nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 10/07/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/109489 del 11/07/2019);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/109489 del 11/07/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Petra Polimeri srl (C.F./P.IVA 01488230382) con sede legale in Via Giovanni Finati 11 nel Comune di Ferrara (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Cassana nel Comune di Ferrara (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante i due pozzi esistenti ubicato catastalmente al Foglio 95 mappale 523 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=702398 Y=970702 (pozzo 1) X=702244 Y=970787 (pozzo 2);
- c) di stabilire che la portata massima istantanea derivabile è pari a 5,0 l/s e il volume massimo annuo prelevabile complessivamente dai due pozzi è pari a 90.000 mc;
- d) di prescrivere la realizzazione dei seguenti interventi di completamento dei pozzi:
- le teste pozzo dovranno essere protette all'interno di pozzetti dotati di chiusino a tenuta ermetica e con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo;
 - dovranno essere evitati ristagni in corrispondenza delle teste pozzo provvedendo all'eventuale sistemazione dei terreni circostanti;
 - i pozzi dovranno essere dotati di pompe aventi caratteristiche congrue con la portata massima richiesta in concessione;
 - la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno superiore o uguale a 20 mm atta all'inserimento di freatimetro e dotata di chiusura con tappo filettato;
 - sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati (contatore) che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento;
- e) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione tecnica illustrante gli interventi di cui sopra e le caratteristiche delle pompe installate, corredata da adeguata documentazione fotografica;
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi dovranno essere comunicati, assieme alle letture dei contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al

verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;

- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di stabilire che il canone di concessione per l'intera annualità 2019 è pari ad € **2.117,48** e che l'importo da corrispondere per il periodo agosto-dicembre di validità della presente concessione è pari a € 882,28, somma che è stata versata in data valuta 10/07/2019 tramite bonifico bancario identificato dal codice 1101191900513657 su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale pari a € **2.117,48**, calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., somma versata in data valuta 10/07/2019 mediante bonifico bancario identificato dal codice 1101191900518949 su conto corrente postale n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale somma potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Cassana nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Ditta Petra Polimeri srl (C.F./P.IVA 01488230382) con sede legale in Via G. Finati n. 11 nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE19A0005.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di due pozzi, verrà utilizzata per una portata massima di 5,0 l/s e per un volume complessivo concesso di 90.000 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso industriale al servizio dell'impianto di lavorazione e recupero di materie plastiche gestito dalla Ditta Petra Polimeri srl in località Cassana, nel Comune di Ferrara (FE).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I 2 pozzi sono ubicati in Via G. Finati n. 11, nel Comune di Ferrara (FE) su terreni distinti al Foglio 95 mappale 523 del Catasto fabbricati comunale.

Le caratteristiche tecniche dei pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono i seguenti:

Pozzo 1

- coordinate UTM* (RER) X=702398 Y=970702
- profondità 30 m
- diametro 130 mm (esterno)
- materiale PVC
- profondità filtro 20 – 30 m

Pozzo 2

- coordinate UTM* (RER) X=702244 Y=970787
- profondità 70 m
- diametro 130 mm (esterno)
- materiale PVC
- profondità filtro 50 – 60 m

I pozzi verranno dotati di pompe sommerse di potenza 5 kW idonee a fornire una portata massima istantanea di 5,0 l/s e di inverter per la modulazione della portata di esercizio.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione.

Il deposito cauzionale, ove nulla osti, sarà restituito allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario dovrà provvedere al completamento dei pozzi realizzando i seguenti interventi:

- le teste pozzo dovranno essere protette all'interno di pozzetti dotati di chiusino a tenuta ermetica e con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo;
- dovranno essere evitati ristagni in corrispondenza delle teste pozzo provvedendo all'eventuale sistemazione dei terreni circostanti;
- i pozzi dovranno essere dotati di pompe aventi caratteristiche congrue con la portata massima richiesta in concessione;
- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno superiore o uguale a 20 mm atta all'inserimento di freatometro e dotata di chiusura con tappo filettato;
- sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati (contatore) che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o la modifica dell'ubicazione della pompa, o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che dovrà preventivamente autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE19A0005**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

ART. 8 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario, alla scadenza della presente concessione non intenda continuare ad esercitare la derivazione, dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste

dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

ART. 11 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.